



Associazione "Amici di Casa Insieme"
Via Decio Raggi, 39
47025 - Mercato Saraceno

STATUTO



TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1: Denominazione e durata

Articolo 2: Sede

Articolo 3: Scopi dell'associazione

TITOLO II: SOCI

Articolo 4: Soci

Articolo 5: Recesso, decadenza ed esclusione dei soci

TITOLO III: ORGANI SOCIALI

Articolo 6: Organi sociali

Articolo 7: Assemblea

Articolo 8: Consiglio Direttivo

Articolo 9: Presidente

Articolo 10: Vicepresidente

Articolo 11: Tesoriere

Articolo 12 : Collegio dei revisori dei conti

Articolo 13 : Gratuità delle Cariche

TITOLO IV: PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 14: Fondo dell'associazione

Articolo 15: Bilancio di esercizio

TITOLO V: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 16: Devoluzione del patrimonio sociale

TITOLO VI: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17: Disposizioni generali



TITOLO I : DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1

- Denominazione e durata -

1. Ai sensi dell'art.36 e seguenti c.c. è costituita l'**associazione di diritto privato "Amici di Casa Insieme"**, **organizzazione di volontariato** operante secondo la normativa prevista dalla legge 11 agosto 1991, n.266 e dalla legge regionale dell'Emilia Romagna 2 settembre 1996, n.37 e relativi regolamenti attuativi. L'Associazione **non ha fini di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale**. L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

- Sede -

1. La sede dell'associazione "Amici di Casa Insieme" è presso l'I.P.A.B. Casa Insieme in Mercato Saraceno, Via Decio Raggi, n.39. Il mutamento della sede associativa non comporta cambiamenti allo statuto.

Articolo 3

- Scopi dell'associazione -

1. L'associazione nasce dal desiderio di **amici, familiari di ospiti, donatori, operatori professionali, volontari**, di accompagnare ed impegnarsi nell'ambito dei servizi e delle finalità sociali assistenziali e sanitarie offerti da Casa Insieme.

2. Scopi dell'associazione sono:

a) sensibilizzare ed avvicinare i privati cittadini, le istituzioni, gli enti pubblici e privati, alle problematiche e alle attività dell'IPAB Casa Insieme;

b) **promuovere nuove iniziative assistenziali e sociali;**

c) contribuire al miglioramento della qualità di vita degli ospiti di Casa Insieme, dei rapporti intergenerazionali, dell'integrazione degli ospiti con il territorio;

d) promuovere momenti di incontro tra le famiglie che hanno ospiti in Casa Insieme;

e) stabilire rapporti di collaborazione con altre associazioni od altre organizzazioni che perseguono gli stessi fini;

f) **promuovere il sostegno materiale ed economico dell'attività dell'IPAB "Casa Insieme";**

g) svolgere qualsiasi attività l'associazione ritenga opportuno per il raggiungimento dei propri fini.

4. Le attività svolte dall'Associazione sono realizzate da parte degli associati, tramite prestazioni personali e volontarie. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari, salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute ed inerenti esclusivamente all'attività prestata, che devono essere adeguatamente documentate ed approvate dal Consiglio Direttivo.

TITOLO II: SOCI

Articolo 4

- Soci -

1. Possono aderire all'associazione persone fisiche che siano intenzionate a dare il proprio contributo sia personale che finanziario al perseguimento degli scopi dell'associazione.
2. Chiunque voglia aderire all'associazione deve:
 - a. presentare domanda scritta sulla quale decide insindacabilmente il Consiglio direttivo a maggioranza;
 - b. dichiarare di accettare le norme dello statuto;
 - c. versare la quota di adesione annuale che viene fissata dal Consiglio direttivo.
3. Gli associati hanno diritto a:
 - a. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b. partecipare all'assemblea con diritto di voto.
4. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile

5. Tra gli associati vige una disciplina uniforme de rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 5

- Recesso, decadenza ed esclusione dei soci -

1. I soci cessano di appartenere all'associazione per recesso, per decadenza, per esclusione per causa di morte.
2. Può recedere il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'associazione.
3. Decade il socio che non sia più in regola con il pagamento della quota sociale. La decadenza può essere dichiarata dal Consiglio direttivo nel caso che il socio:
 - a) danneggi moralmente e materialmente l'Associazione;
 - b) sia causa di disordini e dissidi tra i soci.
4. Il socio non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.
5. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo dopo che al socio sia stato contestato per iscritto il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può chiedere che venga inserito nell'ordine del giorno della prima assemblea successiva la valutazione della decisione del Consiglio Direttivo.

TITOLO III: ORGANI SOCIALI

Articolo 6

- Organi sociali -

1. Sono organi dell'associazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 7

- Assemblea -

1. L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci che risultino iscritti nel libro soci e che siano in regola con il pagamento della quota sociale.

2. Ogni socio non potrà rappresentare per delega più di un altro socio.

3. L'assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, oppure su deliberazione del Consiglio direttivo, ovvero se lo richiede un decimo dei soci; in tal caso l'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta. In quest'ultimo caso i soci richiedenti devono specificare l'ordine del giorno da sottoporre all'Assemblea.

4. La convocazione deve essere fatta a cura del Presidente del Consiglio Direttivo a mezzo lettera da inviarsi al domicilio dei soci almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno l'ora ed il luogo dove si tiene l'Assemblea e l'elenco delle materie su cui l'Assemblea è chiamata a deliberare.

5. L'assemblea è valida in prima convocazione se vi partecipano i soci che rappresentano direttamente o per delega almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti singoli o rappresentati per delega. Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno 24 ore.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se sono prese a maggioranza semplice dei voti dei presenti all'Assemblea stessa, ad eccezione delle decisioni relative alle modificazioni dello statuto per le quali è richiesta la maggioranza dei 3/4 dei soci presenti e quelle relative allo scioglimento anticipato dell'Associazione per le quali è richiesto il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

7. L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario e la relazione illustrativa delle attività presentata dal Presidente del Consiglio Direttivo. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale ha il compito di controllare le operazioni di voto.

8. I compiti dell'Assemblea sono:

- a) approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio;
- b) fissare il numero di componenti ed eleggere il Consiglio Direttivo;
- c) deliberare su ogni modificazione od integrazione dello statuto nonché in ordine alle linee



- generali di condotta e di azione dell'Associazione;
- d) determinare la quota di adesione all'Associazione;
- e) eleggere il Consiglio Direttivo e il Collegio dei revisori dei conti.

9. Spettano inoltre all'Assemblea le delibere sui temi che il Consiglio Direttivo deciderà di sottoporre.

10. Alle elezioni del Consiglio Direttivo possono partecipare solo i soci in regola con il pagamento della quota sociale all'apertura dell'Assemblea elettorale.

11. L'elezione del Consiglio direttivo avviene a scrutinio segreto. Ogni socio avente diritto al voto potrà esprimere le preferenze corrispondenti al numero dei componenti il Consiglio Direttivo. In caso di egual numero di suffragi per l'ultimo o per gli ultimi in graduatoria risulterà eletto il socio più anziano d'età.

12. Il controllo dei risultati sarà dello scrutinio sarà compiuto pubblicamente dal Presidente del Consiglio Direttivo e da due scrutatori nominati dall'Assemblea.

Articolo 8

- Consiglio Direttivo -

1. Possono fare parte del Consiglio Direttivo solo i soci dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di tredici Consiglieri di cui uno Presidente. Un altro componente del Consiglio direttivo assume la veste di Vice - Presidente con funzioni vicarie al Presidente in caso di assenza o impedimento

3. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. In caso di dimissioni o di decadenza da parte di uno o più consiglieri risulteranno eletti di diritto i primi dei non eletti. Il Consiglio Direttivo decade in caso di dimissioni o revoca della maggioranza più uno dei consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, non riservati all'Assemblea dal presente statuto.

5. A titolo esemplificativo sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) progettare, assegnare e verificare lo svolgimento delle attività sociali;
- c) stabilire il programma di lavoro per ogni anno sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci;
- e) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compreso l'apertura di conti correnti con enti finanziarie/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali;
- f) deliberare convenzioni con enti pubblici o privati;
- g) assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera;
- h) predisporre il bilancio d'esercizio di esercizio e proporlo all'approvazione dell'assemblea;
- i) deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'Assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto;



- eleggere, a scrutinio segreto, il Presidente e il Vicepresidente;
k) nominare il tesoriere e il segretario.

6. Il Consiglio Direttivo è valido se vi partecipa la maggioranza più uno dei consiglieri. Le decisioni del Consiglio direttivo sono legittimamente prese qualora raggiungano la maggioranza semplice dei presenti. In caso parità di voti prevale quello del Presidente.

7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta lo ritenga necessario o per richiesta scritta di almeno due consiglieri i quali dovranno indicare l'ordine del giorno.

8. Il Consiglio Direttivo è convocato in via ordinaria seguendo la stessa procedura indicata per la convocazione dell'Assemblea ma con preavviso di 5 giorni. In via straordinaria, per motivi d'urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato con un preavviso di almeno ventiquattr'ore e verbalmente.

8. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dei fondi sociali e delle somme a disposizione dell'Associazione e potrà delegare al Presidente la facoltà di riscuotere somme e valori, di fare pagamenti, di dare e rilasciare quietanze, di provvedere ad operazioni attive e passive di qualsiasi genere o specie, quali, in via esplicativa, aperture di conti correnti e loro utilizzo, emissione di assegni su conti correnti intesati all'Associazione.

Articolo 9

- Presidente -

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Egli rappresenta l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio direttivo e dall'Assemblea.

2. Su delibera del Consiglio Direttivo la firma sociale può essere delegata per atti particolari ad altro consigliere.

3. Le convenzioni o i contratti sono stipulati dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di assenza o impedimento dal Vice-Presidente.

Articolo 10

- Vicepresidente -

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di sua assenza o temporaneo impedimento.

Art.11

- Tesoriere -

1. Il Consiglio direttivo elegge al suo interno un tesoriere il quale controlla il pagamento delle quote sociali e provvede al mantenimento della contabilità.

2. Il Tesoriere cura la predisposizione del bilancio d'esercizio..

- 
- Articolo 12**
- Collegio dei revisori dei conti -
1. Il Collegio dei Revisori dei conti verifica la tenuta della contabilità, dei libri sociali dell'Associazione e la conduzione amministrativa dandone conto con una relazione all'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio.
2. Il collegio è costituito da tre revisori dei conti, viene nominato dall'Assemblea, anche tra i non associati e rimane in carica per tre anni

- Articolo 13**
- Gratuità delle cariche -
1. Le cariche di Presidente, Consigliere di Amministrazione, Tesoriere e Revisore dei conti sono gratuite e non possono dar diritto ad emolumenti di sorta salvo il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione, in base a quanto stabilito all'Art. 3.

TITOLO IV: PATRIMONIO SOCIALE

- Articolo 14**
- Fondo dell'Associazione -
1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
 - dalle quote associative annuali;
 - eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di gestione;
 - eventuali donazioni, elargizioni, lasciti specificatamente destinati a tale fondo;
 - dall'utile derivante da manifestazioni e altre iniziative a scopo benefico e solidaristico.
- Articolo 15**
- Bilancio di esercizio -
1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio di Amministrazione sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente, dal quale devono risultare i beni, i contributi o lasciti ricevuti.
2. Gli eventuali avanzi di gestione saranno unicamente destinati alle attività istituzionali dell'Associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi ai soci.



TITOLO V: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 16

- Devoluzione del patrimonio sociale -

1. In caso di scioglimento o liquidazione dell'Associazione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad enti aventi finalità affini a quelle perseguite dall'associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, c. 190.

TITOLO VI: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17

- Disposizioni generali -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

ALLEGATO N. 2 ALL'ATTO REGISTRATO A CESENA
IL 6 DIC. 2021 AL N. 4939 MOD. 3



[Handwritten signature]
IL DIRETTORE